

**REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI  
APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA PROVINCIA**

**IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12, C. 2 DELLA L. 127/97**

**(approvato con deliberazione del CP n. 80/2000-modificato con deliberazione del CP n. 27/2011)**

**Art. 1** A norma dell'art. 12 L. 127/97, sono assoggettate al presente regolamento tutte le cessioni di proprietà o costituzione di altro diritto reale di godimento aventi ad oggetto gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

**Art. 2** L'Amministrazione può procedere alle cessioni di cui all'art. 1 anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454 e successive modificazioni nonché in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali.

**Art. 3** All'ente proprietario è riconosciuto il diritto di negoziare la vendita degli immobili di cui all'art. 1 a trattativa privata diretta ovvero mediante indizione di gara ufficiosa invitando una pluralità di soggetti, persone fisiche o giuridiche in tal caso determinando di volta in volta discrezionalmente le modalità procedurali più idonee.

**Art. 4** Nell'esercizio della potestà discrezionale di scelta della procedura più idonea per l'alienazione degli immobili, l'amministrazione dovrà attribuire la preferenza al sistema dell'asta pubblica. La trattativa negoziata è consentita dando motivazione espressa di tale scelta nel provvedimento iniziale della procedura. In ogni caso, la trattativa negoziata è obbligatoria in presenza di diritti di prelazione a favore degli occupanti degli immobili che si intendono alienare a titolo di locazione o ad ogni altro assimilabile.

**Art. 4 bis** Nel caso in cui il primo esperimento di asta pubblica sia risultato deserto, si potrà procedere ad un secondo esperimento di asta pubblica, con una riduzione del prezzo iniziale a base di gara sino ad un massimo del 20% e con ammissione di offerte anche in ribasso, con prefissione di un limite di massimo ribasso sino al 10%, ai sensi dell'art. 75, c. 2 del R.D. del 23.05.1924 n. 827.

**In caso di offerte di pari importo, si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e ,nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte.**

**Art. 5** Al fine di garantire il principio di trasparenza e adeguate forme di pubblicità, preliminarmente alla stipulazione dei contratti di compravendita degli immobili dovrà essere data pubblicazione sui mezzi di stampa nonché sugli albi pretori del Comune e della Provincia di un avviso in cui si porta a conoscenza del pubblico l'intenzione da parte dell'Amministrazione di procedere alla alienazione ovvero alla costituzione di altro diritto reale diverso dalla proprietà. I contenuti degli avvisi possono essere determinati di volta in volta dall'Amministrazione a condizione che risultino in ogni caso dagli stessi la localizzazione dell'immobile, i suoi confini e il valore indicativo sul quale verranno condotte le trattative di acquisto.

**Art. 6** I rapporti contrattuali costituiti in base al presente regolamento sono integralmente assoggettati alla disciplina sostanziale dettata dal codice civile e dalle leggi speciali in tema di compravendite immobiliari e locazioni di immobili ad uso abitativo e non abitativo.

**Art. 7** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di compravendita immobiliare.